



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DEI
MERCATINI DEL RIUSO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.11.2023

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei Mercatini del Riuso, la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su area pubblica o privata di cui il Comune ha disponibilità, di oggetti usati, di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, per la valorizzazione del riuso, del riciclo e del recupero, in adesione alla Direttiva 2008/98/CE e nell'ambito delle attività indicate dall'articolo 7-sexies "Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato" del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - d. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - e. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti, evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - f. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - g. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
 - h. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

Art. 2. Istituzione dei mercatini del riuso

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di proposte avanzate da altri soggetti con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta individua il gestore di ciascun mercatino, che coincide con il proponente la sua istituzione, cui competono tutte le responsabilità organizzative, amministrative, civili e penali conseguenti.
3. Il gestore del mercatino, cui compete la responsabilità dell'organizzazione, stabilisce le date e i luoghi di svolgimento del mercatino, nonché le modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5.
4. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di:
 - a. coloro che vendono o espongono per la vendita, le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art.4 c.2 lett. h) del D.Lgs n.114/98;
 - b. coloro che espongono per la vendita, articoli filatelici numismatici e mineralogici, senza prevalente finalità commerciale.
 - c. i minori, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

Art. 3. Periodicità di svolgimento

1. I mercatini del riuso possono svolgersi occasionalmente o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ciascun mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

Art. 4. Area di svolgimento

1. L'area di svolgimento di ciascun mercatino, su area pubblica o privata di cui il gestore ha la disponibilità, viene individuata dalla Giunta Comunale nel provvedimento istitutivo di

cui al precedente art. 2.

Art. 5. Soggetti ammessi

1. La partecipazione ai mercatini è riservata ai seguenti soggetti:
 - a. hobbisti muniti di tesserino valido, per esporre e porre in vendita cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti, libri, stampe
 - b. privati (persone fisiche maggiorenni) che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale i beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale.
2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che esercitano attività di impresa iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 4, lett. a) e b).
3. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire al gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
 - a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita ai sensi di legge. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
 - c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale.

Art. 6. Modalità di partecipazione

1. La partecipazione è riservata esclusivamente ai soggetti che presentano regolare istanza al gestore, nei termini e nei modi da questi stabiliti.
2. I partecipanti verranno avvisati del posto assegnato almeno un giorno prima della data del mercatino, e la lista dei partecipanti con la relativa postazione, individuata in apposita piantina, sarà trasmessa ai partecipati ed esposta all'ingresso dell'area di svolgimento.
3. Gli spazi assegnati vanno lasciati puliti ed eventuali rifiuti prodotti non devono essere lasciati o smaltiti in loco ma, devono essere rimossi e smaltiti presso le rispettive dimore.
4. Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal gestore:
 - a. se riguardanti la partecipazione ad una singola data, non saranno prese in considerazione;
 - b. se riguardanti la partecipazione a tutte le date, verranno prese in considerazione dalla data del mercatino successivo.
5. Eventuali assenze devono essere comunicate entro cinque giorni dalla data del mercatino, pena perdita del posto assegnato.
6. Le domande eccedenti i posti disponibili rimangono in sospeso per eventuale successiva riassegnazione in caso di preannunciata assenza dell'assegnatario. In tal caso la riassegnazione è comunicata almeno un giorno prima della data del mercatino.
7. In seguito a due assenze consecutive, anche se comunicate entro i termini, l'assegnatario permanente perde il posto assegnato e dovrà ripresentare domanda di partecipazione.
8. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
9. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
10. Agli espositori è vietato:
 - a. recare molestia richiamando il pubblico con strumenti sonori, diffusori, amplificazioni, grida e schiamazzi;

- b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- c. introdurre, pubblicizzare ed esporre, scambiare e/o vendere, i beni di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento, non attinenti alla manifestazione;
- d. accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata e/o debordamenti di qualsiasi genere dello spazio concesso;
- e. allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- f. danneggiare o imbrattare la pavimentazione.

Art. 7. Limiti merceologici

1. Nei mercatini del riuso è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, che siano in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale (a titolo di esempio: oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti).
2. I prezzi di vendita dei singoli beni devono essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto ed al suo stato d'uso e di conservazione.
3. È preclusa la vendita di oggetti nuovi, preziosi, di particolare valore antiquario, di piante, animali vivi, armi e/o materiali esplosivi e/o combustibili, alimenti e bevande ed oggetti, riviste o video con contenuto che offenda la dignità della persona o vietato ai minori.

Art. 8. Mercatini istituiti su proposta di soggetto privato

1. L'istituzione dei mercatini del riuso può avvenire su proposta avanzata da un soggetto privato, sia persona fisica che giuridica.
2. A tal fine il Comune pubblica apposito avviso rivolto a raccogliere le proposte di istituzione di mercatini da parte di soggetti privati che si candidino alla loro gestione.
3. Le proposte di cui al comma 2 devono almeno contenere:
 - i dati del soggetto che si propone come organizzatore;
 - luogo di svolgimento e disponibilità dello stesso
 - periodicità;
 - giorni e orari;
 - altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso, quali (a titolo esemplificativo) l'organizzazione di manifestazioni collaterali del tipo di quelle indicate nell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento.
4. La gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente il cui progetto sia risultato migliore sulla base dei criteri di valutazione espressamente e preventivamente esplicitati nell'avviso.
5. L'istituzione dei mercatini è stabilita dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dal precedente art. 2.

Art. 9. Obblighi e compiti del soggetto privato gestore

1. Il soggetto privato gestore rappresenta il referente unico del Comune per la gestione dei mercatini ad esso affidati e si obbliga ad osservare quanto di seguito indicato:
 - attraverso il proprio rappresentante legale sottoscrive e trasmette al Comune formale assunzione di responsabilità, con l'impegno ad osservare integralmente le disposizioni del presente regolamento
 - pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
 - provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
 - predispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, prevedendo adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;

- qualora previsto, provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, e in tal caso invia al Comune l'elenco dei partecipanti;
- può richiedere ai partecipanti una quota di partecipazione a copertura delle spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa;
- controlla che venga scambiata o venduta merce esclusivamente usata e rispondente ai requisiti di cui all'art. 7, del presente regolamento;
- provvede alla copertura assicurativa per eventuali danni arrecati alle persone e al patrimonio pubblico e di terzi;
- promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

Art. 10. Occupazione suolo pubblico

1. In ragione del valore sociale dell'iniziativa, la concessione di suolo pubblico ad un gestore iscritto al Registro Comunale delle Associazioni o ad un ente di riconosciuta rilevanza filantropica e solidaristica è effettuata a titolo gratuito.
2. Ai soggetti gestori diversi da quelli indicati al comma 1 è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico.
3. Il canone deve essere versato nella misura e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari prima della manifestazione.

Art. 11. Attività di controllo

1. I mercatini del riuso sono soggetti al controllo del soggetto gestore e del Comune, che lo esercita a mezzo della Polizia Locale.

Art. 12. Provvedimenti sanzionatori

1. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi specifici si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
2. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dagli obblighi di cui all'art. 8, comma 5, il Comune ha la facoltà di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In tal caso il Comune si riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.